

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Cartella di pagamento, il debitore richiede la rateazione del versamento di contributi e/o termini di dilazione: vale come riconoscimento di debito e rinuncia a valersi di qualsivoglia eccezione

Reputa chi scrive che ove il debitore richieda la rateazione del versamento di contributi e/o termini di dilazione, si rinvenga un riconoscimento dei diritti dell'Ente creditore. Una simile condotta interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti ed equivale a rinuncia a valersi della prescrizione – per i crediti ove sia già maturata – e/o di ogni altra eccezione. D'altronde, il riconoscimento del debito e la rinuncia a valersi delle possibili eccezioni che possono influire sulla esistenza e sulla azionabilità del credito può risultare da qualsiasi concludente manifestazione di volontà, poiché è un atto giuridico in senso stretto e, come tale, non ha natura negoziale e non deve necessariamente esprimere una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che esso contenga – anche implicitamente – la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (il giudice osserva, sotto questo profilo, che non può esservi dubbio che la richiesta di dilazione presentata dal contribuente valga, tanto come riconoscimento di debito, quanto quale rinuncia a valersi di qualsivoglia eccezione).

Tribunale di Milano, sentenza del 15.10.2019

...omissis...

Con ricorso ritualmente notificato, *omissis* ha impugnato estratto di ruolo in data 22 febbraio 2019 deducendo che mai aveva ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di pagamento nello stesso estratto contemplati. Previo ampio argomentare in punto di automa impugnabilità dell'estratto di ruolo, per sussistenza di interesse ad agire, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti; l'omessa notifica dei titoli; la mancanza di prova circa il contenuto integrale delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e del collegamento tra gli stessi e la relata di notifica.

Si costituivano ritualmente INPS e Agenzia delle Entrate Riscossione contrastando, a vario titolo, la pretesa avversaria.

All'udienza del 18 settembre 2019, la causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa.

Ciò posto, con riferimento ai seguenti titoli *omissis* l'Agenzia ha prodotto non solo documentazione attestante che il ricorrente aveva assoluta consapevolezza della avvenuta notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, avendo avanzato proposta di rateazione del debito nel settembre 2013 (doc. 2 Agenzia), poi non soddisfatta, ma anche successiva comunicazione preventiva di fermo amministrativo (doc. 3 Agenzia), con conseguente adesione a proposta di compensazione (doc. 4 Agenzia).

Reputa chi scrive che ove il debitore richieda la rateazione del versamento di contributi e/o termini di dilazione, si rinvenga un riconoscimento dei diritti dell'Ente creditore. Una simile condotta interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti ed equivale a rinuncia a valersi della prescrizione – per i crediti ove sia già maturata – e/o di ogni altra eccezione. Il riconoscimento del debito e la rinuncia a valersi delle possibili eccezioni che possono influire sulla esistenza e sulla azionabilità del credito può risultare da qualsiasi concludente manifestazione di volontà, poiché è un atto giuridico in senso stretto e, come tale, non ha natura negoziale e non deve necessariamente esprimere una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che esso contenga – anche implicitamente – la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. Civ., Sez. Lav., 12 maggio 2004).

Sotto questo profilo, non può esservi dubbio che la richiesta di dilazione presentata da *omissis* valga, tanto come riconoscimento di debito, quanto quale rinuncia a valersi di qualsivoglia eccezione.

Il ricorso, relativamente ai predetti titoli, è quindi pacificamente infondato.

Quanto ai residui titoli *omissis* si osserva che, avuto specifico riguardo all'esperibilità dell'azione di opposizione a ruolo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato: "il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione" (Cass. Civ., SS.UU., 2 ottobre 2015, n. 19704). La medesima Corte ha in seguito affermato che "l'impugnazione diretta del

ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio" (Cass. Civ., Sez. III, 10 novembre 2016, n. 22946; cfr., altresì, C.d.A. Milano, 16 gennaio 2017, n. 89, enfasi aggiunta).

Questa sezione – nel solco della decisione delle Sezioni Unite richiamata – ha già avuto modo di osservare: "non può condividersi l'assunto della carenza di interesse a paralizzare in nuce un'azione esecutiva che si ritiene infondata per insussistenza del credito destinato a costituirne fondamento, interesse peraltro configurabile anche sotto un profilo pubblicistico in termini di risparmio di costi che graverebbero sulla collettività tutta" (Tribunale di Milano, 16 giugno 2018, est. dott.ssa *omissis*).

Rispetto ai predetti, residui, titoli le parti resistenti non hanno offerto prova alcuna dell'avvenuta notifica, con conseguente fondatezza del ricorso.

Le soccombenze reciproche giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

PQM

Definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara non dovute dal ricorrente le somme portate dai seguenti titoli *omissis*; respinge, quanto al resto, il ricorso; compensa integralmente le spese di lite tra le parti; fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.